



REPUBBLICA ITALIANA

140/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello nel giudizio iscritto al n. **60999** del registro di segreteria, promosso da:

- **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento**, in persona del Procuratore regionale p.t. (pec: trento.procura@corteconticert.it);
- **Procura generale presso la Corte dei conti** in persona del Procuratore Generale p.t., domiciliato in Roma alla Via A. Baiamonti (pec procura.generale.appelli@corteconticert.it);

contro

- **DEGAUDENZ Matteo** (c.f. DGDMTT71P25H612Z), nato a Rovereto (TN) il 25/09/1971, **VINANTE Mario** (c.f. VNNMRA63A08L089M), nato a Telve (TN)

- l'08/01/1963, **MICHELETTI Lorenzo** (c.f. MCHLNZ87T30B006Y), nato a Borgo Valsugana (TN) il 30/12/1987 e **STROPPIA Anna** (c.f. STRNNA86P41B006R), nata a Borgo Valsugana (TN) il 01/09/1986, tutti rappresentati e difesi, giusta procura su separato foglio allegato alla memoria di costituzione in giudizio, dall'Avv. Nicola Degaudenz (c.f. DGDNCL74D09H612W, pec: avvnicoladegaudenz@cnfpec.it), nel cui studio in Trento, Via Armando Diaz, n. 8, eleggono domicilio;
- **IUNI Silvana** (c.f. NIUSVN62P56E245V), nata a Guardia Lombardi (AV) il 16/09/1962, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio, dall'Avv. Maria Cristina Osele (c.f. SLOMCR58T45L378I) con studio in Trento, Via Calepina, n. 75, con domicilio eletto all'indirizzo pec mariacristina.osele@pectrentoavvocati.it;

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento - n. 19/2023, depositata il 21/06/2023;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 12 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario, dott. Antonio Sauchelli, il Consigliere relatore Donatella Scandurra, il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale, Cons. Emanuela Rotolo, l'Avv. Nicola Degaudenz, in difesa di Matteo Degaudenz, Mario Vinante, Lorenzo Micheletti e Anna Stroppa, nonché l'Avv. Maria Cristina Osele per Silvana Iuni;

Svolgimento del processo

I. La Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento - con sentenza n. 19/2023 rigettava l'azione di responsabilità, esercitata dal

Procuratore regionale nei confronti dei componenti *pro tempore* della Giunta comunale di Telve (Degaudenz Matteo, Vinante Mario, Micheletti Lorenzo, Pecoraro Danilo e Stroppa Anna) e del Segretario comunale in servizio presso lo stesso ente territoriale (Iuni Silvana), per il risarcimento del danno, complessivamente quantificato in € 6.032,26, oltre rivalutazione e interessi legali, ripartito *pro quota* in € 1.005,37 ciascuno, che gli stessi, a titolo di colpa grave, avrebbero cagionato al Comune in ragione dell'integrazione del compenso, "*accordato*" *sine titulo*, all'avvocato del libero foro Leonardo Colle.

Il pagamento, disposto sulla base della deliberazione della Giunta comunale 30/06/2021, n. 99, approvata dagli amministratori indicati in epigrafe, e del parere di regolarità tecnico-amministrativa, reso il 28/06/2021 dal Segretario comunale sulla proposta, veniva materialmente effettuato con mandato n. 1704 del 24/08/2022.

Nel merito, i Giudici di prime cure ritenevano l'azione infondata per mancanza dell'elemento soggettivo, oltre che per mancata prova del danno.

Nello specifico, la sentenza assumeva che la fattispecie contestata ricade nella "scriminante" prevista dall'art. 21, comma 2, del d.l. n. 76/2020, in quanto la condotta contestata risultava essere di tipo attivo, oltre che gravemente colposa. Ad avviso dei Giudici di primo grado, mancherebbe, inoltre, la prova del danno, in quanto le attività contenute nel preavviso di fattura n. 3 del 04/05/2021 non erano da ritenere assorbite nel preventivo del 17/12/2015, posto che detto preventivo era da considerare quale atto informativo, contenente piuttosto una stima "di massima" in ragione di una "gestione ordinaria" della causa, salvo, comunque, conguaglio. La sentenza disattendeva, dunque, la tesi della Procura, secondo cui detto preventivo era da ritenere omnicomprensivo di ogni futura prestazione. La Procura non avrebbe, inoltre, validamente contestato un esubero rispetto alle regole tariffarie.

II. Avverso la sentenza proponeva appello il Procuratore regionale, ritenendo non condivisibili le motivazioni addotte dal Collegio, chiedendo l'integrale accoglimento della richiesta attorea di risarcimento del danno, complessivamente determinato in euro 6.032,26 in favore del Comune di Telve, per avere i componenti della Giunta comunale e il segretario comunale *"accordato"*, con deliberazione 30/06/2021, n. 99, *"con estrema superficialità, l'integrazione economica richiesta dal professionista, senza alcun approfondimento istruttorio o analisi critica"* (pag. 4 dell'atto di appello), a distanza di anni dal conferimento, in data 23/12/2015, dell'incarico iniziale.

Con un primo motivo di gravame, la Procura contestava la *"Errata applicazione alla fattispecie concreta in esame della limitazione della responsabilità amministrativa commissiva prevista dal c.d. decreto semplificazioni"* per avere la sentenza di primo grado trasferito i principi dell'illecito omissivo penale alla responsabilità amministrativa non tipizzata e trasformato la contestata omissione eziologicamente rilevante, in una condotta commissiva, trascurando di considerare che la limitazione di responsabilità, prevista dall'art. 21 del d.l. n. 76/2020, non si applica *"per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente"* (ultimo periodo comma 2 art. 21), sussistendo la responsabilità amministrativa per tutte le omissioni o inerzie a forma libera, espressive di una violazione da parte del soggetto agente di un obbligo di servizio – gravemente colposo – a cui si può eziologicamente ricondurre il danno.

Con un secondo motivo di appello la stessa Procura deduceva *"Errata valutazione di insussistenza del danno"*, ritenendo che non rileva che non fosse stato formalizzato un accordo scritto tra l'Avvocato e che è da ritenere piuttosto determinante che i convenuti non abbiano rilevato che le attività contenute nel preavviso di fattura n. 3 del 04/05/2021 erano da ritenere assorbite nel preventivo del 17/12/2015.

III. Si costituiva Iuni Silvana, Segretario comunale, riferendo di avere assunto servizio presso il Comune di Telve solo nel 2018, successivamente alla data di conferimento all'Avv. Colle, con deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 23/12/2015, dell'incarico iniziale, per complessivi € 3.552,64, riferiti alla "*Gestione ordinaria*" di un contenzioso in essere e alla prima integrazione dei compensi (di complessivi € 6.772,79), avvenuta con deliberazione n. 24 del 01/03/2017 per attività sopravvenute ed inizialmente non previste, né prevedibili ovvero per la chiamata di terzi e conseguente mediazione civile e negoziazione assistita. Osservava, altresì, che il preavviso n. 3 del 04/05/2021 per complessivi euro 6.032,26 (comprensivi di contributo Cassa, Iva e ritenuta d'acconto) includeva € 4.200,00 per le ulteriori attività poste in essere relative alla fase decisionale (atto di precisazione conclusioni, memorie conclusionali e di replica), riguardanti più parti rispetto a quelle inizialmente previste, con aggravio superiore ad ogni possibile previsione; valori bollati, spese notifica, diritti di cancelleria per € 201,30; rimborso di euro 500,00 per anticipazioni trasferte da Belluno a Trento per n. 17 udienze. Aggiungeva che rispetto a tale richiesta di integrazione, i compensi che sarebbero previsti ex D.M. n. 55/2014 (Tariffa forense) per ciascun segmento di attività sarebbero stati di importo di gran lunga superiore a quanto effettivamente chiesto e che il "parere di regolarità tecnico-amministrativa" non era vincolante, ben potendo l'organo collegiale discostarsene. Nel merito, sosteneva le argomentazioni contenute nella sentenza di prime cure riguardanti l'applicazione dell'art. 21 del decreto semplificazioni, in quanto agli odierni appellati si contestano "azioni" (e non "inerzie" o "omissioni"). In relazione alla contestata assenza di danno, ribadiva che il preventivo del 2015 era "di massima" con spese da quantificare "a consuntivo". Riferiva, infine, che l'Avvocatura dello Stato, interpellata dalla stessa Iuni, per valutare la proponibilità di appello avverso la sentenza civile del Tribunale di

Trento, per la quale era stato disposto l'intervento dell'Avv. Colle, aveva declinato l'incarico per la proposizione dell'appello "... *trattandosi di una causa risarcitoria, e quindi di particolare complessità...*" e che la vicenda poteva essere valutata anche con riferimento all'istituto della *compensatio lucri cum damno*, essendo pacifico che all'avv. Colle è stato pagato un lavoro effettivamente svolto. In conclusione, chiedeva il rigetto dell'appello e, in subordine, di ridurre l'importo in ragione dell'effettivo contributo causale, di fatto inesistente anche con applicazione del potere riduttivo e della *compensatio lucri cum damno*.

IV. Si costituivano Degaudenz Matteo, Vinante Mario, Micheletti Lorenzo e Stroppa Anna, membri della Giunta comunale di Telve, lamentando le seguenti eccezioni preliminari di rito: "*Nullità sia della notifica (rectius, comunicazione) dell'atto di appello del 7 luglio 2023, sia della notifica (rectius, comunicazione) del decreto di fissazione di udienza di appello del 3 febbraio 2025 per inosservanza dei requisiti*" per mancanza dell'attestazione di conformità, di cui all'art. 3-bis, comma 2, della legge n. 53/1994 e della relata di notifica; "*Inesistenza della notifica dell'atto di appello del 7 luglio 2023 e/o inesistenza della notifica del decreto di fissazione di udienza di appello del 3 febbraio 2025 poiché l'attività di trasmissione non è stata eseguita da soggetto al quale la legge conferisce la possibilità giuridica di compiere detta attività*", trattandosi di attività effettuate da funzionari esecutori, privi formalmente del connesso potere di notificazione; "*Inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ovvero dell'art. 5 c.g.c. ovvero degli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1038/1933*", stante l'eccessiva genericità dei motivi di appello.

Nel merito, evidenziavano che l'esistenza di un "*preventivo di massima onorari per gestione ordinaria*" contraddice ed esclude la pretesa onnicomprensività del preventivo

stesso e che l'ente non poteva non saldare le competenze dell'avv. Colle, pena l'integrazione dell'arricchimento senza causa, in quanto l'ente avrebbe beneficiato comunque dell'operato del professionista. In conclusione, la difesa degli appellati chiedeva, previo accoglimento delle eccezioni in rito, la conferma della sentenza appellata; in subordine, di rideterminare il preteso danno, defalcando le spese documentate per anticipazioni, spese di trasferta e maggiorazioni sostenute dall'avv. Colle, attribuendo maggiore responsabilità alla dott.ssa Silvana Iuni, atteso che fu costei, in data 28 giugno 2021, a dare parere positivo di regolarità tecnico-amministrativa.

V. Alla pubblica udienza del 12 giugno 2025, il rappresentante della Procura Generale osservava, in via preliminare, che l'atto di appello è stato ritualmente notificato; nel merito, insisteva per l'accoglimento del gravame, ritenendo la sentenza del primo giudice carente sotto diversi profili, tanto con riferimento al principio penalistico della causalità omissiva, secondo cui chi ha l'obbligo giuridico di impedire un evento e non lo fa, è equiparato a chi lo ha cagionato, quanto alla sussistenza di un danno. Le parti appellate ribadivano, con articolate argomentazioni, la richiesta di rigetto dell'appello, siccome infondato e non provato.

Motivi della decisione

1. Nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni, delineato dall'art. 276 c.p.c., e dall'analogo art. 101 del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m. e i., il Giudice decide gradatamente le questioni preliminari, dal momento che la relativa soluzione è astrattamente suscettibile di precludere la decisione della causa e, quindi, il merito della causa secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza.

L'ordine di trattazione delle questioni impone, dunque, la disamina prioritaria delle

questioni di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto.

1.1. *In limine litis*, vanno scrutinati i motivi di “Nullità sia della notifica (rectius, comunicazione) dell’atto di appello del 7 luglio 2023, sia della notifica (rectius, comunicazione) del decreto di fissazione di udienza di appello per inosservanza dei requisiti” per mancanza dell’attestazione di conformità, di cui all’art. 3-bis, comma 2, della legge n. 53/1994 e della relata di notifica, ovvero di “Inesistenza della notifica dell’atto di appello del 7 luglio 2023 e/o inesistenza della notifica del decreto di fissazione di udienza di appello del 3 febbraio 2025 poiché l’attività di trasmissione non è stata eseguita da soggetto al quale la legge conferisce la possibilità giuridica di compiere detta attività”.

Parti appellate sostengono che la notifica ovvero la comunicazione tanto dell’atto di appello, quanto del decreto di fissazione di udienza sarebbero nulle per difetto dell’attestazione di conformità ovvero inesistenti, in quanto effettuate da funzionari esecutori, privi formalmente del connesso potere di notificazione.

Entrambe le questioni sono infondate.

Le prove delle avvenute notifiche, presenti in atti, dimostrano che gli atti, che si assumono viziati, hanno comunque raggiunto il loro scopo, senza pregiudicare, ai sensi dell’art. 44 c.g.c., i diritti di difesa e le garanzie di esercizio della funzione giurisdizionale.

Quanto alle lamentate violazioni delle regole tecniche e operative, rilevate dalle stesse parti appellate, ritiene questo Giudice che le contestate attività siano state poste in essere da personale abilitato nel rispetto delle indicazioni tecniche, operative e temporali che disciplinano il processo contabile, in linea con le prescrizioni riportate nell’art. 6 c.g.c. e nei conseguenti provvedimenti applicativi.

1.2. Sempre in via preliminare vanno poi esaminati i motivi di inammissibilità dell’atto

di appello per presunta indeterminatezza dell'impugnativa per violazione dell'art. 342 c.p.c. ovvero dell'art. 5 c.g.c. ovvero degli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1038/1933.

Parte appellata lamenta una estrema genericità dei motivi di appello e una mancata specificazione delle ragioni in fatto e in diritto, sulle quali si fonda il gravame.

Anche queste censure sono del tutto infondate.

L'art. 190, comma 2, c.g.c., applicabile alla fattispecie in esame, prevede che il gravame deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda l'impugnativa, con l'indicazione dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. L'atto di appello che non rispetti i principi di chiarezza e specificità espone, dunque, l'appellante, ai sensi del menzionato art. 190, alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, in considerazione del pregiudizio all'intelligibilità delle questioni, dell'esposizione dei fatti di causa poco chiara e confusa, con conseguente violazione della regola di specificità dei motivi di appello.

Nel caso in esame, la Procura, con distinti e articolati motivi di ricorso, ha ben indicato i passaggi logico-motivazionali della sentenza, oggetto di gravame, offrendo una diversa lettura delle disposizioni normative e dei fatti di causa rispetto a quella compiuta dal giudice di primo grado.

Ritiene il Collegio che la tecnica redazionale utilizzata non sia, dunque, causa di inammissibilità dell'atto di appello, in quanto consente di individuare in maniera compiuta e completa le critiche rivolte alla sentenza.

2. Passando al merito delle questioni, con un primo motivo di appello la Procura

lamenta con articolate argomentazioni in punto di diritto la *“Errata applicazione alla fattispecie concreta in esame della limitazione della responsabilità amministrativa commissiva prevista dal c.d. decreto semplificazioni”*.

Ad avviso della Procura, la sentenza di prime cure avrebbe errato nell’individuare l’esistenza, in fattispecie, di condotte commissive colpose, coperte, in quanto tali, dal cd. scudo erariale, introdotto dall’art. 21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni).

I giudici di primo grado avrebbero in questo modo dato seguito ad un’errata applicazione del sopra menzionato art. 21, invertendo i termini della vicenda e ravvisando nel caso di specie la sussistenza di condotte commissive, laddove, invece, a detta della stessa Procura, il pregiudizio sarebbe derivato da comportamenti omissivi e inerti *“senza”* che gli odierni appellati abbiano compiuto *“alcun approfondimento istruttorio o analisi critica”*.

Ai fini dell’esclusione di responsabilità, la stessa Procura sostiene, inoltre, che le omissioni o le inerzie rilevanti non sarebbero solo quelle ancorabili a un obbligo decadenziale o a una posizione di garanzia legale, come erroneamente ritenuto dai giudici di prime cure, e che proprio per il richiamo alla clausola generale di responsabilità amministrativa, operata dal citato articolo 21, dovrebbero essere considerate tali tutte le omissioni o inerzie a forma libera, purché espressive di una violazione da parte del soggetto agente di un obbligo di servizio – gravemente colposo – a cui si possa eziologicamente ricondurre il danno.

Il ragionamento della Procura, seppure ben articolato, non convince. Lo stesso percorso argomentativo, sostenuto dalla Procura, si contraddice in alcuni passaggi logici e risulta smentito dalla stessa delibera n. 99/2021.

Nell'atto di appello, la Procura sostiene che *“nel caso di specie le condotte contestate ai convenuti hanno natura attiva, nel senso che tra le stesse e l'insorgere del presunto danno sussiste chiaramente un nesso di causalità di tipo materiale/commissivo”* (pag. 19); già nell'atto di citazione precisava che *“la condotta dalla Procura regionale contestata con l'invito a dedurre e con il presente atto è circoscritta all'adozione della deliberazione 99/2021 e al parere di regolarità tecnica appostovi sulla proposta dal segretario Iuni”* (pag. 15) per avere i componenti della Giunta comunale *“accordato”*, con estrema superficialità, l'integrazione economica richiesta dal professionista *“senza alcun approfondimento istruttorio od analisi critica”*.

Le contestazioni della Procura si riferiscono, in definitiva, a condotte positive che gli odierni appellati hanno, a vario titolo, posto in essere, *“adottando”*, all'unanimità *“con voti favorevoli, palesemente espressi, mediante appello nominale per alzata di mano”*, la delibera di Giunta o rendendo, per quanto riguarda la posizione del segretario comunale, il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativa, a conclusione di un articolato processo decisionale, esitato nella delibera.

Il compenso aggiuntivo è stato, in definitiva, *“accordato”* sulla base di un articolata e ponderata valutazione che la stessa deliberazione n. 99/2021 pone a fondamento della decisione, assumendo testualmente che *“la causa è risultata e risulta molto più impegnativa del previsto e del prevedibile in quanto dopo le procedure di mediazione vi sono state 17 udienze aggiuntive e numerosi tentativi di conciliazione, la complessa attività ha saturato gli stanziamenti in origine previsti e si rende ora necessario aggiornare il calcolo delle competenze”*.

La delibera in contestazione è conseguenza di una azione voluta (in concreto, mediante approvazione e votazione nominativa) e non già di una qualche non meglio

precisata omissione, traducendosi in una condotta di natura chiaramente commissiva.

L'affermazione della Procura, secondo cui la decisione sarebbe stata assunta “*senza alcun approfondimento istruttorio od analisi critica*” si pone in antitesi con le motivazioni testé citate, riportate in delibera.

L'accoglimento della richiesta di integrazione del compenso risulta sufficientemente motivato senza lasciare spazio a ricostruzioni diverse che denotino l'assenza di approfondimenti istruttori o un esame superficiale delle questioni.

Le motivazioni riportate in delibera rendono ostensibili gli accertamenti compiuti ed esprimono una piena presa di posizione, favorevole al riconoscimento dell'ulteriore attività difensiva posta in essere dal legale rispetto alle precedenti attività difensionali, rendendo “*necessario aggiornare il calcolo delle competenze*”.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per quanto riguarda la posizione del segretario comunale, il cui parere di regolarità tecnica è stato espresso (e non già omesso), senza che preliminari questioni sulla congruità del compenso integrativo o sulla necessità di diverse valutazioni, siano state espresse dall'Avvocatura dello Stato, interpellata dalla stessa Iuni, per valutare la proponibilità di appello avverso la sentenza civile del Tribunale di Trento, per la quale era stato disposto l'intervento dell'Avv. Colle, tenuto altresì conto che la stessa Avvocatura dello Stato aveva anzi declinato l'incarico per la proposizione dell'appello “*... trattandosi di una causa risarcitoria, e quindi di particolare complessità...*”.

Parimenti, non convince l'affermazione della Procura, secondo cui la sentenza di prime cure avrebbe “*trasferito i principi dell'illecito omissivo penale mediante omissione alla responsabilità amministrativa non tipizzata e quindi a forma libera secondo la clausola generale prevista dall'articolo 1 legge 20/1994*”, operando semplificazioni

riguardo alle sole omissioni o inerzie ancorate a un obbligo decadenziale o a una posizione di garanzia legale, senza fare riferimento, proprio per il richiamo alla clausola generale di responsabilità amministrativa operata dal citato articolo 21, anche a tutte le omissioni o inerzie a forma libera che esprimano una violazione da parte del soggetto agente di un obbligo di servizio – gravemente colposo – a cui si possa eziologicamente ricondurre il danno.

La Procura sostiene in particolare che la sentenza di prime cure avrebbe dato una lettura particolarmente restrittiva delle disposizioni in esame, limitando i casi di responsabilità amministrativa colposa alle sole condotte omissive, in cui il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia che lo obblighi ad attivarsi per scongiurare l'insorgere dell'evento (c.d. causalità giuridica fondata sul c.d. principio di equivalenza delle cause) che trova il suo tradizionale referente normativo nell'art. 40, comma 2, c.p., secondo cui *“Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*.

La lettura che la Procura dà della sentenza di prime cure non è pienamente corretta.

La Procura sostiene, infatti, che la sentenza di primo grado abbia limitato i casi di responsabilità amministrativa colposa alle sole condotte omissive o inerzie legali, potendo l'omissione essere equiparata all'azione solo nel caso in cui il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia che lo obblighi ad attivarsi per scongiurare l'insorgere dell'evento. In questo modo, prosegue la Procura, l'interpretazione fornita dalla sentenza di primo grado si risolverebbe in una *interpretatio abrogans* della responsabilità amministrativa per omissione, o inerzia a forma libera, secondo la clausola generale prevista dall'articolo 1 della legge n. 20/1994 e secondo la struttura atipica della responsabilità amministrativa per danno all'erario incentrata sulla sequenza: violazione

dell'obbligo di servizio - elemento psicologico - danno.

Così non è. Correttamente, la sentenza di primo grado dà conto che nell'ambito della responsabilità amministrativo-contabile l'omissione rileva soprattutto in quelle fattispecie in cui a carico dell'agente sia posto *“un obbligo di intervenire ogniqualvolta sia necessario a scongiurare eventi dannosi riferibili a condotte altrui, ovvero obblighi di agire al fine di evitare il prodursi di prescrizioni o decadenze che possano pregiudicare diritti di credito spettanti all'amministrazione di appartenenza”* (pag. 19), utilizzando lo stesso modello sequenziale indicato dalla Procura: violazione dell'obbligo di servizio - elemento psicologico – danno, posto che una omissione consiste nel “non compiere” un'azione che l'agente ha il dovere giuridico di compiere.

3. Con il secondo motivo di appello, la Procura lamenta *“Errata valutazione di insussistenza del danno”*, per non avere la sentenza rilevato che le attività contenute nel preavviso di fattura n. 3 del 04/05/2021 erano da ritenere assorbite nel preventivo del 17/12/2015.

La sentenza non avrebbe correttamente valutato il comportamento degli odierni appellati che non avrebbero vagliato la richiesta di pagamento del 04/05/2021 di somme per attività già pagate in base al preventivo omnicomprensivo del 17/12/2015.

Il motivo è infondato.

In realtà, come già evidenziato, la deliberazione n. 99/2021 dà atto che il preavviso di fattura n. 3 del 04/05/2021 è da ritenere giustificato dal fatto che solo a seguito della conclusione delle procedure di mediazione e delle prime attività difensive, affidate al legale con delibera della Giunta comunale n. 24 del 01/03/2017 *“la causa è risultata e risulta molto più impegnativa del previsto e del prevedibile in quanto vi sono state 17 udienze aggiuntive e numerosi tentativi di conciliazione, la complessa attività ha saturato*

gli stanziamenti in origine previsti”, rendendo “necessario aggiornare il calcolo delle competenze”.

Considerato, inoltre, che il preventivo iniziale aveva carattere “di massima”, in ragione di una “gestione ordinaria” della causa, salvo, comunque, conguaglio, valgono sul punto tutte le considerazioni svolte dalla sentenza di primo grado, che si intendono qui integralmente richiamate, anche alla luce delle determinazioni assunte dall’Avvocatura dello Stato che, nel declinare l’incarico per la proposizione dell’appello, aveva ritenuto che si trattasse di *“una causa risarcitoria, e quindi di particolare complessità....”*.

Per le considerazioni sin qui esposte, ritiene il Collegio che l’appello sia infondato e che la sentenza di primo grado vada integralmente confermata.

4. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., a DEGAUDENZ Matteo, VINANTE Mario, MICHELETTI Lorenzo, STROPPA Anna spetta la rifusione delle spese affrontate per la difesa in giudizio che, in applicazione dei parametri offerti dal DM 55/2014, vengono liquidate, a carico del Comune di Telve, in € 600,00, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge; liquida a favore di IUNI Silvana le spese di lite liquidate, a carico del Comune di Telve, in € 400,00, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Nulla per le spese del giudizio, in considerazione della natura di parte solo formale della Procura generale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta nei termini indicati in motivazione l’appello iscritto al **n. 60999** del ruolo generale proposto dalla Procura.

Liquida, in favore di DEGAUDENZ Matteo, VINANTE Mario, MICHELETTI Lorenzo e STROPPIA Anna, a carico del Comune di Telve, l'ammontare degli onorari e dei diritti di difesa nella misura di € 600,00, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge. Liquida a favore di IUNI Silvana le spese di lite liquidate, a carico del Comune di Telve, in € 400,00, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025.

L'ESTENSORE

F.to Donatella Scandurra

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata il 11/09/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi